

COMITATO PER LA LIBERA INFORMAZIONE RADIO TELEVISIVA

REGOLAMENTO ELETTORALE

Articolo 1 (Ambito di applicazione del Regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'Assemblea dei soci per l'elezione delle cariche di Consigliere del Direttivo e di Revisore dei Conti. Il presente regolamento si applica solo se l'Assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali, salva la facoltà del Direttivo di disporre l'applicazione anche per elezioni parziali.

Articolo 2 (Luogo e tempo dell'adunanza)

1. L'Assemblea dei soci è convocata presso la sede del Comitato o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle province ove siano residenti soci del Comitato. Il luogo indicato deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione del Direttivo, saranno presenti all'Assemblea.

2. L'Assemblea è convocata con le modalità previste dall'art. 8 comma 2 dello Statuto.

3. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede legale del Comitato e nelle altre sedi operative eventualmente indicate dal Comitato Direttivo.

4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali deve contenere l'indicazione della facoltà di delega di voto e delle modalità di conferimento della delega.

Articolo 3 (Deleghe di voto)

1. In conformità all'art. 8 comma 1 dello Statuto possono partecipare all'Assemblea i soci che sono in regola con il versamento della quota associativa alla data della delibera del Consiglio Direttivo che dispone la convocazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche. È ammessa la partecipazione al voto anche di soci in rappresentanza di altri soci non presenti, purché muniti di delega di voto rilasciata esclusivamente secondo le modalità previste e regolate dal presente regolamento.

2. Le deleghe di voto, a pena di nullità, potranno essere rilasciate solo su modulo predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo contestualmente alla delibera con cui viene convocata l'Assemblea, dovranno contenere l'indicazione sia del nome del delegante che del delegato e debitamente sottoscritte dal delegante. La sottoscrizione dovrà essere autenticata dal Presidente o, eventualmente, da quei membri del Consiglio Direttivo ~~e terzi~~, espressamente ed individualmente delegati dal Presidente, e dovrà essere apposta alla loro presenza.

3. Ciascun socio potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

4. Le deleghe autenticate come disposto dal secondo comma del presente articolo devono essere depositate presso la sede del Comitato entro e non oltre sette giorni liberi precedenti l'Assemblea in prima convocazione o consegnate ai soggetti delegati entro e non oltre dieci giorni liberi precedenti l'Assemblea in prima convocazione.

Articolo 4 (Intervento in Assemblea)

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 1 dello Statuto, possono intervenire e hanno diritto di voto i soci che hanno versato la quota associativa alla data della delibera del Consiglio Direttivo che dispone la convocazione dell'Assemblea dei soci stessa.

2. All'Assemblea possono intervenire su invito anche altri soggetti, anche non soci, in questo caso senza diritto di voto, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal Consiglio Direttivo o dal Presidente dell'Assemblea per lo svolgimento dei lavori.

Articolo 5 (Verifica della legittimazione degli intervenuti)

1. Le operazioni di verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea deve avvenire ad opera da soggetti nominati dal Consiglio Direttivo e avere inizio almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, salva la possibilità del Consiglio Direttivo di fissare un diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

2. Gli incaricati, dopo aver verificato la legittimazione, consegnano al socio un numero di schede elettorali pari ai voti esercitabili da questi; la consegna delle schede elettorali si deve intendere come definitiva e non potranno essere rilasciati duplicati delle stesse in caso di successivo smarrimento.

3. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio e il numero di schede consegnategli.

4. Nel caso sorgano contestazioni sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esprimibili da parte di uno dei soci, la relativa decisione spetta al Presidente del CLIRT o al Presidente della Commissione Elettorale se nominata.

5. All'Assemblea saranno ammessi gli apparecchi fotografici o video o similari nonché strumenti di registrazione, espressamente autorizzati dal Presidente del CLIRT e, successivamente alla sua eventuale elezione, dal Presidente dell'Assemblea. Gli apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza.

Articolo 6 (Elezione del Presidente dell'Assemblea)

1. Assume la presidenza dell'Assemblea la persona individuata ai sensi dell'art. 9 comma 3 dello Statuto.
2. Nel caso in cui il Presidente individuato ai sensi dell'art. 9 comma 3 dello Statuto è candidato ad una delle cariche sociali, per gli adempimenti relativi all'elezione, si procederà alla nomina di un Presidente dell'Assemblea per alzata di mano ad opera dell'Assemblea.
3. Il Presidente dirigere i lavori Assembleari e, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, secondo le modalità e i tempi ritenuti opportuni, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.

Articolo 7 (Verifica del quorum e apertura dei lavori)

1. Il Presidente dell'Assemblea, preliminarmente, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo e, nel caso sia raggiunto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita; in caso di mancato raggiungimento del quorum, rinvia l'Assemblea ad altra convocazione che sarà convocata ai sensi di Statuto.
2. Il socio che, successivamente alla verifica di cui all'art. 5 del presente regolamento, esce dal luogo dell'adunanza, sarà considerato presente, salvo che lo stesso espressamente richieda agli incaricati di registrare la propria uscita dall'Assemblea e di registrarla nell'apposito registro. Il socio uscito potrà successivamente rientrare e richiedere agli incaricati una nuova registrazione del proprio ingresso.
3. Il Presidente dell'Assemblea, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperti i lavori, comunicando il numero dei soci presenti con diritto di voto e i soci rappresentati per delega.
4. Il Presidente dell'Assemblea propone all'Assemblea di eleggere, con votazione per alzata di mano, il segretario, ed un numero di scrutatori, che potranno essere scelti indifferentemente tra i soci o anche non soci presenti, numero che verrà considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.

Articolo 8 (Illustrazione delle candidature)

1. Il Presidente dell'Assemblea o le persone designate dal Consiglio Direttivo illustrano le schede presentate per l'elezione e i candidati.
2. Nel caso in cui uno dei candidati lo richieda o il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, potranno essere consentiti degli interventi di presentazione da parte dei Candidati che non potranno durare oltre i cinque minuti.

Articolo 9 (Diritto di presentare la candidatura)

1. Ogni Socio ha il diritto di candidarsi alla carica di Consigliere, avendo i relativi requisiti.
2. Ai sensi dell'art 11 dello Statuto, per la composizione del Consiglio Direttivo viene preventivamente stabilito dall'Assemblea quale sia il numero dei componenti del Consiglio Direttivo che potrà essere di cinque, sette o nove membri.
3. A far data dalla delibera con cui viene convocata l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, il Comitato affigge in modo visibile nelle proprie sedi un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi previsto e regolato dal presente regolamento.

Articolo 10 (Nomina di una commissione elettorale)

1. Il Consiglio Direttivo può nominare, per garantire il corretto e ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, o un Responsabile delle elezioni o una commissione elettorale composta da 3 a 5 persone anche diverse dai consiglieri, i cui membri non possono candidarsi né sostenere alcuna candidatura e nominerà al suo interno il Presidente. Nel caso in cui il Direttivo non provveda alla nomina di una Commissione, le funzioni della stessa saranno svolte dal personale amministrativo del Comitato, indicati dal Direttivo.
2. Il Responsabile delle elezioni e la commissione elettorale, che potrà essere composta anche da non soci, è chiamata ad assicurare il rispetto delle norme legali, statutarie e regolamentari relative all'elezione delle cariche sociali.

Articolo 11 (Presentazione delle candidature)

1. Possono candidarsi alla carica di Consigliere i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa alla data della delibera con cui il Consiglio Direttivo ha convocato l'Assemblea elettorale, ed avente i requisiti di onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto.
2. Ogni candidatura deve essere presentata mediante appositi moduli predisposti dalla Consiglio Direttivo e può essere consegnata personalmente presso la sede legale del Comitato o presso altro luogo eventualmente indicato dal Consiglio Direttivo nella delibera con cui convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, o spedita con posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e deve giungere entro il quindicesimo giorno lavorativo anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.
3. Il modulo deve contenere le dichiarazioni del candidato con cui lo stesso elegge domicilio ai fini delle comunicazioni relative alla procedura di elezione e attesta di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità e l'accettazione

preventiva dell'incarico, in caso di elezione; l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri della carica con la diligenza e la professionalità richieste, consapevole delle responsabilità che si assume. Il Candidato, sia per la carica di Consigliere che per la carica di Revisore dei Conti, dovrà anche dichiarare di non essere socio e di non svolgere ruoli di amministrazione e di controllo in altre associazioni che perseguono le medesime finalità e scopi del CLIRT o che comunque per finalità organizzative e metodi operativi contrastino con le finalità e le ragioni del Clirt e potrà allegare un suo curriculum personale.

Per i candidati alla carica di Consigliere, il modulo di candidatura deve inoltre contenere l'indicazione di appartenere ad una determinata lista di candidati.

4. Il modulo di presentazione della candidatura deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 3.

5. La candidatura dei Consiglieri potrà avvenire solo se inserita all'interno di una lista contenente, a pena di nullità, un numero minimo di candidati corrispondente a quelli da eleggere. È data facoltà alla lista di presentare un numero superiore di candidati, avendo cura, in questo caso, di precisare i candidati alla carica di Consigliere sia ordinari che supplenti, in ordine di elettività.

La lista dovrà indicare i candidati in ordine di elettività in modo che, alla luce della preliminare determinazione dell'Assemblea sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo, dal minimo di cinque al massimo di nove, siano immediatamente identificabili, in ordine progressivo, gli appartenenti alla lista che verranno dichiarati eletti e gli appartenenti alla lista che verranno dichiarati supplenti.

6. L'elenco degli appartenenti ad una lista potrà essere depositato, secondo le modalità indicate dal presente articolo, anche da uno solo dei soci candidati della lista delegato a tal fine, in nome e per conto dell'intera lista. La firma del candidato che deposita la lista a cui appartiene deve essere autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 3.

7. Il Socio può candidarsi in una sola lista, a pena di nullità della propria candidatura. In questo caso, la nullità della candidatura determina la nullità della candidatura delle liste a cui questi appartiene, se le liste contengono solamente il nominativo di un numero di candidati pari o inferiore al numero dei componenti del Consiglio che l'Assemblea indicherà ai sensi del comma 5 del presente articolo. Nel caso in cui la lista contenga un numero di candidati superiore al numero dei componenti del Consiglio che l'Assemblea indicherà ai sensi del comma 5 del presente articolo, la candidatura della lista rimarrà valida ma verrà disposta l'esclusione del candidato escluso.

8. Nel caso di nullità, per i motivi di cui al precedente comma, delle liste presentate contenenti un numero di candidati pari o inferiore al numero dei componenti del Consiglio che l'Assemblea indicherà ai sensi del comma 5 del presente articolo, il Responsabile delle elezioni o la Commissione elettorale e, in mancanza di questa, il Presidente del Clirt dovrà darne avviso ai candidati interessati consentendo l'integrazione del numero minimo della lista con il deposito di ulteriori candidature entro un termine prefissato alla luce della imminenza della convocata assemblea.

9. Il Consiglio Direttivo potrà presentare una propria lista, contenente indifferentemente, in tutto o in parte, anche Consiglieri uscenti.

10. Le candidature alla carica di Revisore dei Conti sono ammesse singolarmente, nei modi previsti dal primo e secondo comma del presente articolo.

11. Il Responsabile delle elezioni o la commissione elettorale verifica la regolarità formale delle liste e delle candidature presentate e le ammette ove rispettino i requisiti di forma. I candidati Consiglieri verranno elencati nelle schede per lista di riferimento e, all'interno di questa, in ordine progressivo di eleggibilità ai sensi del comma 5 del presente articolo. Nel caso in cui la lista contenga più di nove candidati, gli ulteriori candidati andranno indicati separatamente rispetto ai primi nove e in ordine successivo di eleggibilità suppletiva.

12. I candidati a Revisore dei Conti saranno riportati nella scheda elettorale in ordine alfabetico.

13. L'ordine di elencazione delle liste nelle schede elettorali viene attribuito sulla base della cronologia di presentazione di ciascuna lista o di candidatura. La lista eventualmente proposta dal Consiglio uscente precederà comunque eventuali altre liste pervenute.

14. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono essere riportati nella scheda elettorale ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.

Articolo 12 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati)

1. L'elenco delle candidature con i nominativi di tutti i candidati, suddivisi per lista, dopo l'ammissione di cui all'articolo precedente, viene esposto in modo visibile nella sede sociale del Clirt e nelle sedi indicate ai sensi dell'art. 2 comma 3 del presente Regolamento.

2. Nella sede sociale del Clirt e nelle sedi indicate ai sensi dell'art. 2 comma 3, saranno anche disponibili i curricula dei candidati, da loro eventualmente presentati unitamente alla propria candidatura.

3. L'elenco delle candidature con i nominativi di tutti i candidati, suddivisi per lista, dovrà essere inoltre affisso in modo visibile, il giorno delle elezioni, nel luogo ove si terrà l'Assemblea elettiva.

Articolo 13 (Modalità di votazione)

1. L'elezione del Consiglio Direttivo avviene per mezzo di una o più schede elettorali nelle quali il voto viene espresso mediante apposizione di un contrassegno nell'apposita casella corrispondente alla lista prescelta.
2. Il Presidente dell'Assemblea, laddove sia stata presentata solamente una lista, può disporre che l'elezione di tali cariche sociali venga effettuata mediante votazione palese.
3. Resta in facoltà del Presidente dell'Assemblea, in ogni caso, di proporre all'Assemblea che la votazione per l'elezione delle cariche sociali avvenga per voto palese e per alzata di mano. Nel caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei due terzi dei presenti, approvi tale modalità di voto, il Presidente pone in votazione le singole liste, iniziando da quella proposta dal Consiglio Direttivo uscente.
4. L'elezione del Revisore dei Conti avviene mediante una o più schede elettorali.
5. Il Presidente, laddove sia stata presentata solamente una candidatura, può disporre che l'elezione venga effettuata mediante votazione palese.
6. Resta in facoltà del Presidente dell'Assemblea, in ogni caso, di proporre all'Assemblea che la votazione per l'elezione del Revisore dei Conti avvenga per voto palese e per alzata di mano. Nel caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei due terzi dei presenti, approvi tale modalità di voto, il Presidente pone in votazione i singoli candidati.

Articolo 14 (Scrutinio delle votazioni)

1. Il Presidente dell'Assemblea dirige le operazioni di scrutinio, predisponendo le modalità dello stesso. Le operazioni di scrutinio vengono effettuate dai soli scrutatori nominati dall'Assemblea e a queste possono assistere i soci presenti in Assemblea che ne facciano richiesta, senza diritto alcuno di intervenire. Nel caso in cui un socio ostacoli le operazioni di scrutinio, potrà essere fatto allontanare dal Presidente. In caso di contestazioni sulla validità dei voti, queste vengono decise dal Responsabile delle Elezioni o dalla Commissione Elettorale a maggioranza dei suoi componenti o, in sua mancanza, dal Presidente dell'Assemblea.
2. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
3. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutinano le singole schede.

Articolo 15 (Proclamazione del risultato)

1. Al termine delle operazioni, il Presidente proclama il risultato delle votazioni.
2. Risultano eletti alle cariche sociali:
 - a) per il Consiglio Direttivo i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; nel caso in cui la lista contenga un numero di candidati superiore al numero dei componenti del Consiglio che l'Assemblea avrà indicato ai sensi del comma 5 dell'articolo 11, verranno indicati in ordine progressivo anche i candidati eletti supplenti nell'ordine indicato nella lista;
 - b) per il Revisore dei Conti il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. I risultati delle votazioni andranno poi pubblicati tempestivamente nel sito internet del Comitato e affissi nella bacheca della sede sociale del Clirt, per almeno 30 gironi successivi.
4. Una volta terminate le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.
5. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni Assembleari.

Articolo 16 (Modificazioni e pubblicità del regolamento)

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei soci, solo se tempestivamente indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
2. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e deve essere pubblicato sul sito internet del Clirt quanto meno a far data dalla delibera che ha convocato l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche. L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci deve contenere la menzione del presente Regolamento.
3. Ciascun socio ha diritto ad estrarre gratuitamente una copia del presente regolamento.